NORME RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 6

Istituzione della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni

L'articolo 1 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, viene sostituito dal seguente: "E' istituita presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di grado universitario con lo scopo di impartire una istruzione superiore nel campo delle telecomunicazioni". I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato dallo articolo 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, numero 1421, sono sostituiti dai seguenti: "I corsi complementari, nel numero massimo di 20, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per la pubblica istruzione. Oltre agli insegnamenti suddetti possono essere tenute conferenze dai professori della scuola, da professori universitari e da altre persone note nel campo scientifico sia per le telecomunicazioni che per la posta e il banco-posta. I corsi hanno la durata di un anno scolastico. Fino a quando non sara' provveduto alla nomina dei professori ordinari a totale copertura dell'organico stabilito nella tabella A annessa alla legge 5 giugno 1954, n. 317, in corrispondenza dei posti non coperti l'incarico dell'insegnamento dei corsi fondamentali della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni puo' essere affidato anche a funzionari delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di direttore centrale che, muniti della laurea in ingegneria o in fisica, abbiano la libera docenza in materie affini presso istituti di istruzione superiore. L'incarico e' conferito annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il funzionario al quale viene conferito l'incarico di cui al precedente comma e' dispensato, per tutta la durata dell'incarico stesso, dalle proprie normali funzioni. Il diploma di specializzazione in telegrafia e telefonia di cui agli articoli 3, comma secondo, e 12 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, assume la denominazione di "diploma di specializzazione superiore in telecomunicazioni".

Versione in vigore dal 23 aprile 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-alla-organizzazione-dell-amministrazione-delle-poste-e/art-6-istituzione-della-scuola-superiore-di-specializzazione-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it